



COMUNE DI GONNOSCODINA

PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 25 DEL 18-11-2022

COPIA

Oggetto: FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **diciotto** del mese di **novembre**, alle ore **17:30** virtualmente presso la sede del Comune suddetto, ai sensi del disciplinare per le riunioni in videoconferenza approvato con deliberazione n. 19 del 07.04.2022, si è riunita la Giunta comunale (Sindaco e Paolo Frau in presenza) (Podda Roberto e Fanari Valentina a distanza con mezzo di comunicazione audiovisiva), nelle persone seguenti:

FRAU LUCIANO	Sindaco	P
Podda Roberto	ASSESSORE	P
Fanari Valentina	ASSESSORE	P
Frau Paolo	ASSESSORE	P

Presenti n. 4 e assenti n. 0.

Partecipa il Segretario comunale reggente, Dott. Simone Pietro Loi.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti e **verificato che questi possono partecipare e esprimere il proprio voto regolarmente**, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- In data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 con validità da giorno successivo, il quale prevede tra l'altro il consolidamento delle risorse decentrate riferite all'anno 2017 nella sua parte fissa;
- L'art.67 del nuovo contratto rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione" prevede che "decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 ... confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ... confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";
- L'art.67 comma 2 del medesimo contratto indica le risorse fisse aggiuntive che incrementano il citato importo consolidato (dalla lettera a alla lettera h), mentre il successivo comma 3, indica le risorse variabili che incrementano di anno in anno il fondo delle risorse decentrate (dalla lettera a alla lettera k) con espressa esclusione di tali risorse per i soli enti in dissesto (salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni, confermando al successivo comma 4 che "in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza" con esclusione per gli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari, mentre al comma 5 è lasciata la possibilità agli enti locali di destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) con esclusione dei soli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari;
- L'art.67, comma 7, del contratto prevede espressamente che "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017";
- L'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

- la dichiarazione congiunta n.5 prevede che *“In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”*, dove alla lett a) è stabilito che l’importo consolidato si incrementa stabilmente *“di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall’anno 2019”*, mentre la lett. b) l’importo consolidato è stabilmente incrementato *“di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”*;
- la Corte dei conti, Sezione Autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG afferma *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67 comma 2 lett, a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”*;

Richiamato l’art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell’amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa mentre, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista l’informazione prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Preso atto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che al punto 5.2 precisa che l’imputazione dell’impegno avviene *“nell’esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell’ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici”*, precisando successivamente che *“Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio”* e che *“pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell’esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell’esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati*

all'esercizio successivo";

Preso atto delle indicazioni della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie con la deliberazione n.6/2018 ha annunciato il seguente principio di diritto *“gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. 50/2016 nel testo modificato dall'art. 1 comma 526, della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017”*;

Vista la Determinazione n. 112 del 23-11-2018, con la quale viene rideterminato il fondo per le risorse decentrate per gli anni 2015-2016-2017, nel quale è stato determinato in € 16.376,16 il fondo per l'anno 2016 (parte soggetta alle limitazioni);

Premesso che:

- Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni, i rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche sono disciplinati contrattualmente, mediante stipulazione di appositi contratti collettivi, e che l'art. 40 del citato Decreto prevede che le Pubbliche Amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto del vincolo di bilancio e sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti che quest'ultimo prevede, articolandoli in due livelli di contrattazione collettiva, in contrattazione nazionale e contrattazione decentrata integrativa presso ciascun ente;
- l'art. 40, comma 3, del citato Decreto statuisce che la contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge tra i soggetti e con le procedure negoziali previste dal C.C.N.L.;
- L'art. 47 del D.Lgs 165/2001 disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale:
- l'art. 7 del predetto CCNL disciplina i soggetti e le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;
- l'art. 8, comma 1, del CCNL 21/05/2018 prevede che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e i riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4 e che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, di cui alla lettera a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale;
- l'art. 8, comma 2 del CCNL sottoscritto il 21/05/2018, prevede che l'Ente provveda a costituire la delegazione trattante datoriale abilitata alle trattative per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi;
- le previsioni dettate dal CCNL 21/05/2018 si applicano solamente per il periodo successivo alla sua entrata in vigore e non possono retroagire agli anni precedenti;
- “i nuovi istituti del trattamento economico accessorio” previsti dal CCNL del 21/05/2018 possono essere applicati solo in sede di stipula del contratto integrativo dell'Ente concernente il periodo temporale successivo al suddetto CCNL;
- Altra indicazione fornita dall'Aran è la conferma del “principio dell'ultrattività dei CCDI precedentemente sottoscritti.

Richiamata la deliberazione di G. M. n. 46 del 17.06.2009 con la quale si è provveduto a nominare la rappresentanza di parte pubblica del Comune per la contrattazione collettiva decentrata integrativa relativa alla applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Regioni Autonomie Locali ;

Premesso che:

- il Comune di Gonnoscodina ha finora rispettato i vincoli previsti dalle regole sul rispetto degli equilibri di bilancio e ha finora rispettato il principio di riduzione della spesa del personale, ai sensi del comma 562 dell'art. 1, della L. 296/2006 (finanziaria 2007);

- ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali sono già stati erogati in corso d'anno alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi economici, ecc), frutto di precedenti accordi decentrati;
- il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nell'anno verrà certificato dal Nucleo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli stessi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza;

Considerato che:

- è quindi necessario fornire gli indirizzi per la costituzione, del suddetto fondo relativamente all'anno corrente;
- è inoltre urgente, una volta costituito il fondo suddetto, sulla base degli indirizzi di cui al presente atto, provvedere alla conseguente contrattazione decentrata per la distribuzione del fondo stesso;
- a tal fine è necessario esprimere fin d'ora le direttive a cui dovrà attenersi la Delegazione di Parte Pubblica durante la trattativa per il suddetto contratto decentrato;

Dato atto che, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. K del CCNL 1.4.1999 sono inserite le somme destinate agli incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 2 e 3 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e che tali somme come anche affermato nella dichiarazione congiunta n. 9 al CCNL 2016/2018 non sono da considerarsi soggette ai limiti dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.

Dato atto, altresì:

- che in base alla Legge Regionale 23 maggio 1997, n. 19 l'Amministrazione regionale della Sardegna trasferisce annualmente agli enti locali un apposito contributo per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale, al fine di concorrere agli oneri derivanti agli enti locali medesimi dall'esercizio delle funzioni ad essi trasferite o delegate.
- che, l'articolo 10 della Legge Regionale n. 2/2007 (finanziaria 2007) stabilisce che per l'anno 2007, e fino all'entrata in vigore della riforma del regime finanziario, i fondi relativi alle diverse leggi regionali tra le quali la legge 23 maggio 1997, n. 19 confluiscono nel fondo unico. Tale intervento normativo consente la conferma della quota storica dei fondi trasferiti, nel complesso dei trasferimenti regionali, garantendo così agli Enti la possibilità di confermare l'inserimento di quota parte delle risorse nel fondo delle risorse decentrate;
- che dette risorse in fase di costituzione del fondo sono inserite tra le risorse a destinazione vincolata;

Richiamati i pareri espressi sulla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Tutto ciò premesso;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI LEGALMENTE ESPRESSI

DELIBERA

DI ESPRIMERE i seguenti indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativo all'anno corrente:

- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. K del CCNL 1.4.1999 delle somme destinate agli incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 2 e 3 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii (€ 5.000,00);
- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. K del CCNL 1.4.1999 delle somme destinate all'attuazione della specifica Legge Regionale 23/05/1997 n. 19, confluite nel fondo unico EE.LL. ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 2/07 (€ 1.446,47), da distribuire ai sensi nel rispetto della normativa vigente in materia;

- autorizzare l'iscrizione delle Economie Fondo straordinario non utilizzate nel 2021 - (Art.67,C.3, lett.E) CCNL 2016-2018 e ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001) € 1.375,74;
- Le eventuali disponibilità delle "risorse stabili" eccedenti rispetto ai finanziamenti dei relativi istituti, saranno destinate all'integrazione delle "risorse variabili" necessarie al sostegno di altri interventi tipici del salario accessorio;
- Gli importi destinati alla produttività dovranno essere distribuiti in relazione agli obiettivi, coerenti col DUP, in particolare agli obiettivi di produttività e di qualità contenuti all'interno del Piano della Performance 2022. Le risorse di produttività dovranno essere distribuite sulla base della valutazione individuale da effettuare a consuntivo ai sensi del sistema di valutazione vigente nell'Ente e adeguato al D.lgs 150/2009;
- sono fatte salve, in ogni caso, tutte le piccole modifiche non sostanziali che la delegazione ritenga opportune;

DI STABILIRE che la Delegazione Trattante di Parte Pubblica dovrà attenersi a quanto previsto nei suddetti indirizzi, nel contrattare con la Delegazione Sindacale un'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente, che dovrà essere sottoposta a questa Giunta Comunale e all'organo di revisione contabile per l'autorizzazione e la definitiva stipula, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria prevista ai sensi del D.lgs 150/2009;

DI DARE ATTO:

- che la spesa derivante dalla presente delibera troverà copertura negli appositi interventi del bilancio di previsione per l'anno 2022;
- che l'utilizzo delle risorse come sopra quantificate formerà oggetto di successivi, separati provvedimenti, nel rispetto delle norme dettate dall'art. 17 CCNL 1.4.99 e CCNL 22.11.2004; 4. di demandare agli uffici preposti l'adozione degli atti di competenza e l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa.

Appurato che:

- le spese di cui al presente provvedimento non alterano il rispetto del limite delle spese di personale nel rispetto della normativa vigente applicabile e ribadito che le risorse variabili verranno distribuite solo se saranno rispettati gli equilibri di bilancio dell'anno corrente e solo se non saranno superati i limiti in materia di spesa di personale;

INOLTRE,

CON SEPARATA votazione, con gli stessi risultati della precedente, si dichiara la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 TUEL.

Il presente verbale, previa lettura e conferma viene firmato come appresso.

Il Sindaco
F.to Luciano Frau

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Simone Pietro Loi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. reg. pubblicazioni
Pubblicata all'albo pretorio dal 06.12.2022 per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Simone Pietro Loi

Si esprime parere Favorevole sulla regolarità tecnica.
(art. 49 del D.Lgs 18/08/2000) n° 267

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Baldovino Incani

Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile.
(art. 49 del D.Lgs 18/08/2000) n° 267

Il Responsabile del Servizio
Geom. Baldovino Incani

Deliberazione trasmessa a:

<input type="checkbox"/>	Sindaco
<input type="checkbox"/>	Capogruppo maggioranza
<input type="checkbox"/>	Capogruppo minoranza
<input checked="" type="checkbox"/>	Servizio Finanziario
<input type="checkbox"/>	Servizio Tributi / Biblioteca
<input type="checkbox"/>	Servizio Amministrativo
<input type="checkbox"/>	Servizio Socio assistenziale / culturale
<input type="checkbox"/>	Servizio Tecnico

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Simone Pietro Loi

Per copia conforme all'originale

Gonnoscodina, lì

Il Funzionario Incaricato